

Codice DB1410

D.D. 13 agosto 2012, n. 2048

**R.D.523/1904 - Polizia fluviale n. 5080 - Lavori di manutenzione e sistemazione idraulica del Rio Cardonera, Rio Chiappino e Rio Rocchette in comune di Camerana ( CN) - Richiedente: Amministrazione Comunale di Camerana.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzazione, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione comunale di Camerana ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza ed all successive integrazioni, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, *nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate* e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo di ricalibratura, dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda nella tratta di corso d'acqua interessata dai lavori; *non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;*
3. durante la realizzazione degli interventi di taglio e decespugliamento, resta assolutamente vietata qualsiasi forma, anche temporanea, di accatastamento o deposito del materiale di risulta all'interno dell'alveo attivo e delle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
4. fatta eccezione per il materiale legnoso proveniente dagli interventi di taglio e decespugliamento e del materiale divelto o fluitato, non potrà essere in alcun modo asportato o movimentato materiale al di fuori delle zone di intervento senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. le sponde e le eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori di ricalibratura dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di *anni uno*, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. *il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori*, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, *nonchè il nominativo del tecnico incaricato*

*della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;*

9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti che saranno realizzati con la presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)

14. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

15. essendo previsti interventi di decespugliamento e taglio della vegetazione all'interno dell'alveo di corsi d'acqua aventi sedime demaniale, il soggetto autorizzato dovrà attenersi a quanto stabilito dalla normativa regionale forestale ed in particolare dagli artt. 18 e 37 del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recante norme di attuazione del Regolamento Forestale;

*Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.*

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore  
Vincenzo Cocco